

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

La regione Piemonte ha recentemente approvato una nuova legge elettorale (legge regionale 19 luglio 2023, n.12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Il nuovo **sistema elettorale¹ di natura mista** presenta una **componente proporzionale** che prevede l'elezione di **almeno 40 consiglieri** sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e **una maggioritaria** per l'elezione **fino a dieci consiglieri** sulla base di liste regionali concorrenti (art.10). La novità afferisce alla disciplina dell'assegnazione della componente maggioritaria, in quanto sino alla metà dei seggi della lista regionale vengono destinati a garantire l'applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze, ove se ne verifichino i presupposti.

L'architettura della l.r. 12/2023 ricalca le linee essenziali del sistema previgente risultante dal concorso della legge 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 43/1995 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

Su tale impianto fondamentale sono stato introdotte **quattro novità principali**: la **disciplina del premio di maggioranza** (art.11, comma 1), **della garanzia di rappresentanza delle minoranze** (art.11, comma 2) **e della parità di genere** (art.14), che assicurano al nuovo sistema elettorale il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale² e **il nuovo istituto della supplenza dei consiglieri nominati assessori** (cosiddetta *supplenza alla francese*) (art.8).

¹ Per un'analisi sintetica del sistema elettorale e dei suoi singoli istituti vedasi:

https://www.cr.piemonte.it/dwd/osservatorio/sistemielettorali/1_sintesi_sistema_elettorale_piemonte.pdf

.....

² L'art. 4 della legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) recita:

“1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) **individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;**

omissis

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) **qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale** e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) **qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;**

omissis”

Come già accennato numerosi rimangono gli elementi di continuità con il precedente sistema elettorale.

Viene confermata la contestualità tra l'elezione del presidente della Giunta regionale, ovvero del candidato che ha raggiunto il maggior numero di voti in ambito regionale e l'elezione del Consiglio regionale, nonché la riserva di seggio a favore del candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il numero di voti immediatamente inferiore a quello del presidente eletto (art.2 comma 1 e 2)³, così come continua ad essere prevista la possibilità di esprimere un voto disgiunto, che si traduce nella possibilità di votare per un candidato presidente della Giunta regionale e per una lista circoscrizionale non collegata (art.25, comma 1, lett. d).

L'assegnazione proporzionale dei seggi alle liste circoscrizionali avviene sempre in **otto circoscrizioni elettorali** corrispondenti al territorio delle sette province e a quello della Città metropolitana di Torino (art.12), anche se cambia il numero dei candidati che si possono presentare nelle singole circoscrizioni⁴.

Anche **le soglie di sbarramento presentano elementi della dottrina previgente**, accedono, infatti al riparto dei seggi le **coalizioni** che hanno ottenuto **più del 5%** dei voti assegnati complessivamente alle liste e **al loro interno tutti i gruppi di liste** indipendentemente dalla percentuale di voti ottenuta. Nelle coalizioni che non hanno superato la soglia del 5% accedono **i gruppi di liste** che hanno ottenuto **più del 3%** e il superamento di tale soglia esclude l'eliminazione anche del singolo gruppo di liste che non si è presentato in coalizione. Esiste però una rilevante differenza rispetto al passato, nella precedente soglia di sbarramento il superamento della soglia del 5% veniva imputato ad lista regionale in cui confluivano anche i voti espressi esclusivamente o disgiuntamente per il candidato presidente, mentre nella disciplina attuale il riferimento è ai voti ottenuti dalle coalizioni risultanti esclusivamente dalla somma delle relative liste collegate.

Sono sostanzialmente confermati i casi di esonero dalla raccolta delle firme, sia per le liste circoscrizionali sia per le liste regionali, già previsti dalla legge regionale 21/2009 che viene

³ Ai fini della elezione come consigliere del candidato Presidente della Giunta regionale secondo classificato l'Ufficio centrale regionale, terminate le eventuali operazioni di redistribuzione a seguito dell'applicazione del premio di maggioranza o della garanzia di rappresentanza delle minoranze, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale. (art.27, comma 16). Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi a seguito dell'applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze la riserva si applica sull'ultimo seggio attribuito.

⁴ Il comma 6 dell'art.17 recita:

“6.Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati:

a) pari a due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due;

b) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.”

abrogata (art.35), con l'aggiunta di due nuove fattispecie, la prima rappresentata dalle liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (art.19, comma 3, lett. d)), la seconda rappresentata dalle liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera (art.19, comma 3, lett. a bis)).

Rimangono **inalterate le modalità di assegnazione dei seggi proporzionali**, inizialmente a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali⁵ (art.27, comma 4, lett.a)) e successivamente in un collegio unico regionale⁶ a quoziente intero e sulla base dei migliori resti ottenuti da ciascun gruppo di liste (art.27, comma 7), così come il **parametro di attribuzione nelle circoscrizioni dei seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste** che continua ad essere rappresentato dal **rapporto dei voti residuati⁷ ciascuna lista circoscrizionale diviso per il relativo quoziente circoscrizionale** (art.27, comma 14)

In questo ambito l'elemento di discontinuità rispetto al sistema previgente è rappresentato dal numero massimo di seggi proporzionali attribuibili, in quanto l'eventuale applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze determina un incremento dell'assegnazione dei seggi proporzionali sino ad un numero massimo di 45 con una corrispondente diminuzione dell'assegnazione maggioritaria dei seggi della lista regionale.

Il primo rilevante elemento di novità è rappresentato dalla **disciplina del premio di maggioranza, che attraverso un meccanismo di trasferimento di seggi dalla minoranza alla maggioranza**, garantisce comunque alla coalizione vincente:

almeno il 55%, dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore (**pai a 28**), se ha ottenuto una **percentuale di voti validi inferiore al 45%**;

⁵ In ciascuna circoscrizione, il totale dei voti di tutte le liste viene diviso per il numero di seggi assegnato alla circoscrizione aumentato di un'unità, ottenendo il cd. quoziente elettorale circoscrizionale (QEC). Si dividono poi i voti di ciascuna lista circoscrizionale per il QEC. Il risultato intero di tale divisione rappresenta il numero di seggi ottenuti a quoziente intero da ciascuna lista circoscrizionale.

⁶ Ai fini dell'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, si procede a calcolare i voti residuati di ciascun gruppo di liste, sommando i voti residuati di tutte le liste circoscrizionali di cui si compone ogni gruppo. Si sommano poi i voti residuati di tutti i gruppi di liste e tale risultato viene diviso per il numero dei seggi ancora da attribuire ottenendo il quoziente elettorale regionale (QER). Calcolato il QER, si procede alla divisione dei resti di ciascun gruppo di liste per il QER. Il risultato intero di tali divisioni rappresenta il numero di seggi ottenuto da ciascun gruppo di liste a quoziente intero. I seggi rimanenti, ovvero quelli non assegnati a quoziente intero, vengono attribuiti sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo.

⁷ Per voti residuati si intendono quelli che non raggiungono il quoziente circoscrizionale e quelli che eccedono il quoziente circoscrizionale medesimo.

almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio (pari a 30), se ha ottenuto una percentuale di voti uguale o superiore al 45% e inferiore o uguale al 60%;
almeno il 64% dei seggi assegnati al Consiglio (pari a 32), se ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 60%.

La sottrazione dei seggi alla minoranza avviene a partire da quelli conseguiti dai suoi gruppi di liste con i resti minori nel collegio unico regionale, mentre i seggi trasferiti alla maggioranza vengono ripartiti proporzionalmente tra i suoi gruppi di liste a quoziente intero e sulla base dei migliori resti (art.27, comma 9, lett.b)).

Alla minoranza, ovvero all'insieme dei gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale eletto **vengono, invece, garantiti:**

almeno il 40% dei seggi assegnati al Consiglio (pari a 20) se la coalizione vincente ha ottenuto **una percentuale di voti inferiore o uguale al 60%**

almeno il 36% dei seggi assegnati al Consiglio (pari a 18) se la coalizione vincente ha ottenuto **una percentuale di voti superiore al 60%**

L'assegnazione di seggi alla minoranza a seguito dell'applicazione della corrispondente garanzia comporta, come già accennato, una corrispondente diminuzione dell'attribuzione dei seggi maggioritari a partire dall'ultimo candidato della lista regionale, sino a un numero massimo di cinque.

Specularmente a quanto avviene per l'applicazione del premio di maggioranza i seggi attribuiti alla minoranza per effetto della corrispondente garanzia vengono ripartiti proporzionalmente tra i suoi gruppi di liste a quoziente intero e sulla base dei migliori resti. In materia di parità di genere vengono introdotte sia le **quote di lista** (art.14) che la cosiddetta **doppia preferenza di genere** (art. 25, comma 2).

In ciascuna lista circoscrizionale **nessuno dei due sessi** può essere rappresentato in misura **superiore al 60%** dei candidati e tale percentuale deve essere rispettata anche all'interno della lista regionale al cui interno i candidati sono alternati per sesso ove possibile (**quote di lista**).

L'elettore può esprimere **due preferenze**, ma la scelta di **due candidati del medesimo sesso** comporta **l'annullamento della seconda preferenza (doppia preferenza di genere)**.

Il quarto elemento di rilevante novità è rappresentato dalla previsione della cosiddetta *supplenza alla francese*: la nomina ad assessore di un consigliere comporta, infatti, la sospensione dalle sue funzioni di consigliere e l'affidamento della sua supplenza secondo modalità differenziate a seconda che tale consigliere sia stato eletto in una lista circoscrizionale o regionale (art.8).

In caso di elezione **in una lista circoscrizionale** del consigliere nominato assessore, la supplenza viene attribuita **al primo candidato non eletto della stessa lista circoscrizionale** del consigliere sospeso.

In caso di esaurimento dei candidati di tale lista, la supplenza viene affidata al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste scorrendo la graduatoria regionale decrescente dei voti residuati di ciascuna lista circoscrizionale collegata alla lista regionale del Presidente della Giunta regionale eletto, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale (art.27, comma 17, lett.b) ⁸.

Se il consigliere sospeso è stato eletto nella lista regionale, la supplenza è affidata **al primo dei candidati non eletti della medesima lista**. Tale candidato deve appartenere al medesimo gruppo di liste del consigliere nominato assessore in caso di indicazione del gruppo di liste da parte di tale componente della lista regionale.

In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati, ovvero se i candidati ancora presenti appartengono a un gruppo diverso da quello del consigliere nominato assessore, la supplenza è affidata:

a) in caso di indicazione del gruppo di appartenenza: al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b)⁹;

b) in caso di mancata indicazione del gruppo di appartenenza: al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale (indipendentemente dal gruppo), individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b)¹⁰.

⁸La lettera b) del comma 17 dell'art.27 recita:

“b) una graduatoria contenente le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente proclamato eletto. A tal fine, ordina le suddette liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna lista espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale di cui al comma 14, componendo così un'unica graduatoria regionale.”

Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti già effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'articolo 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma. (art.8, comma 4)

⁹ Ved. nota n.8.

¹⁰ Ved. nota n.8.